REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

IL GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO

In persona della d.ssa Laura Scarlatelli,
letto l'art. 221 comma 4 legge n.77/20
ha emesso nella causa n.1192/20 la seguente

SENTENZA

avente per oggetto "rilascio DURC", promossa

DA

difesa da avv.to G. Priston e V. Iacovino

ricorrente

CONTRO

INPS difesa da avv.ti A [illegible] ıe

INAIL difeso da avv.to

C.E.M. Cassa Edile del Molise difesa da avv.to [illegible]

Regione Molise

Ispettorato Nazionale del Lavoro

resistenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere il rilascio del D.U.R.C. dall'INPS e/o all'INAIL e non dalla Cassa Edile territorialmente competente in applicazione del CCNL de 31/05/2018 settore edile (che ha rinnovato il CCNL del 28/05/2014). Nello specifico ha rilevato:

-che con nota del 10/08/2017 [illegible] associazione [illegible], aveva chiesto all'INPS e all'INAIL di Campobasso il rilascio del DURC alle proprie associate;

-che la convenzione per il rilascio del DURC stipulata dall'INPS e dall'INAIL in data 15/4/2004 con associazioni di categoria (diverse da Impresa Italia) precisa, che richiederanno il DURC alla Cassa Edile solo

quelle imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione stessa;
-che nessun versamento contributivo è dovuto dalle associate in favore della Cassa Edile stante l'applicato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti della Piccole e Medie Imprese, delle Cooperative del settore Edile e affini del 31/05/2018 (che ha rinnovato il CCNL del 28/05/2014, in vigore dal 1 giugno 2014 al 31 maggio 2017) che esclude questo onere;
-che con nota del 22/01/2019 l'INPS aveva varato i nuovi codici Uniemens introducendo, con il numero 322, il CCNL sottoscritto da
per i dipendenti di PMI e Cooperative del settore edile, operando in tal modo una tipizzazione di rapporti contrattuali sottoscritti da Impresa Italia rispetto a quelli stipulati dalle Casse Edili;
-di non aver preso parte alla contrattazione collettiva sfociata nel CCNL del 24/07/1959, né di aver aderito alla Convenzione stipulata in data 15/04/2004 da alcune organizzazioni datoriali con INPS ed INAIL;
-che [illegible] aveva aderito al CCNL del 31/05/2018 il cui art.22 riserva il rilascio del DURC all'INPS o all'INAIL solo per quelle associazioni datoriali firmatarie del CCNL in oggetto;
-che l'art. 21 dello stesso del CCNL 31/05/2018 esonera le imprese associate dall'accantonamento di salari differiti (ratei ferie, gratifiche natalizie e festività),
chiedendo l'accertamento che [illegible]a e le ditte edili ad essa associate sono tenute al rispetto del solo CCNL del 31/05/2018 e che, pertanto, a norma dell'art. 22 del CCNL del 31/05/2018 il DURC alle ditte edili associate ad [illegible] deve essere rilasciato dall'INPS o dall'INAIL e non dalla Cassa Edile, diffidando la Cassa Edile del a non pretendere dalle ditte associate ad [illegible] il versamento contributivo e a non iscriverle alla banca dati nazionale sulle imprese irregolari (BNI).
La CASSA EDILE [illegible] ha replicato:
-che vi era difetto di procura ad litem;
-che vi era carenza di legittimazione attiva per difetto di interesse ad agire atteso che la ricorrente pretendeva di far valere diritti e prerogative non proprie ma delle imprese ad essa aderenti;

-che il rilascio del DURC attiene esclusivamente ai rapporti tra le singole imprese e il soggetto preposto al rilascio, di guisa che alcun potere sussiste in capo a terzi, compresa Impresa Italia, che giammai potrebbe richiedere il DURC fosse anche per conto delle associate;
-che non era vero che per le imprese edili associate a Impresa Italia non sussisterebbe alcun obbligo di iscrizione alla CEM semplicemente per effetto dell'adesione ad una differente contrattazione collettiva in quanto il legislatore ha prescelto il criterio della tipologia di datore di lavoro (appartenenza al settore dell'edilizia) ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Cassa (impresa edile) con irrilevanza del contratto collettivo nazionale effettivamente applicato;
-che l'adesione al CCNL del 31.05.2018 non esonerava le ditte aderenti a Impresa Italia dall'iscrizione a Cassa Edile.
L'I.N.P.S. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente atteso che aveva agito per una pluralità di distinti e non identificati soggetti, che la partecipazione delle Casse Edili alla procedura di rilascio del DURC è prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. n.34/14, il quale fa espresso riferimento, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, alla verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili, per la contribuzione di pertinenza.
L'I.N.A.I.L. ha contestato la propria legittimazione passiva atteso che la richiesta di DURC non prevede la sua partecipazione nel rilascio dei codici che riguardino le imprese che operano nel settore edile, né esso istituto può intervenire per variare i già citati codici.

****

In rito va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Molise e dell'Ispettorato non essendo chiaro neppure il motivo per il quale essi sono stati citati in giudizio.
Parimenti privi di legittimazione passiva sono l'Inail e l'Inps in quanto la ricorrente mira ad ottenere l'accertamento della non obbligatorietà della iscrizione alla Cassa edile e, in via derivata, la statuizione della competenza dei predetti istituti al rilascio del DURC.

L'eccezione in relazione al difetto di procura ad litem sollevato dalla Cassa è stato superato in corso di causa ex art.182 cpc dalla costituzione di nuovo procuratore.

Nel merito la domanda è infondata.

Come richiamato dalla CEM, la S.C. (sentenza n.9803/20) ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile non deriva dalla adesione ad un CCNL piuttosto che ad un altro ma dall'oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile.

Nello specifico la S.C. ha precisato che il legislatore ha prescelto il criterio della tipologia tassativa dei datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa e che non hanno alcun rilievo, ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro.

Ne consegue che l'odierna pretesa della ricorrente è del tutto infondata in quanto (pacifica la circostanza della operatività nell'ambito edilizio) l'adesione al CCNL del 31.5.18 non esclude l'obbligo di iscrizione alla cassa edile, né la norma pattizia (art.22 del citato CCNL) può derogare un obbligo imposto dalla legge.

Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Molise, dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Inail e dell'Inps;

rigetta la domanda;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti costituite, liquidate per ciascuna in euro 2.000,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.

Campobasso 9.5.22

il GL

Laura Scarlatelli